



Allegato 2 – Policy Whistleblowing – Allegato Nazionale - Italia

Applicabile alle Società Italiane del Gruppo Aramis

Recepimento della Direttiva 2019/1937	La legge italiana, che recepisce la Direttiva Europea 2019/1937 (" Direttiva Whistleblowing "), è il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (" Decreto Whistleblowing ").
Specificità della normativa italiana – Oggetto delle Segnalazioni	Con riferimento all'oggetto delle segnalazioni, il Decreto Whistleblowing include le violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché le violazioni del diritto dell'Unione Europea per come esplicitate nella Procedura Whistleblowing già precedentemente adottata dalle Società Italiane del Gruppo Aramis ("brumbrum") inclusa al presente allegato, di cui ne fa parte integrante. Non è necessario che la Segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico. La stessa può infatti essere effettuata: i) anteriormente alla costituzione del rapporto stesso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di assunzione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso di tale rapporto.
Segnalazioni anonime	In conformità al Decreto Whistleblowing sono ammissibili le segnalazioni anonime, purché circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti.
Canale di segnalazione esterno	È stato istituito un canale di segnalazione esterna da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il Segnalante può effettuare direttamente una segnalazione esterna solo ed esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni: - non è stato istituito un canale di segnalazione interno o, se istituito, non è conforme alla normativa, - il Segnalante ha precedentemente effettuato una segnalazione interna e non vi è stato alcun seguito, - il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che potrebbe comportare un rischio di ritorsioni, - Il Segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Divulgazione Pubblica	Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica gode del sistema di protezione del Segnalante se: - il Segnalante abbia dapprima effettuato una segnalazione interna e/o esterna, ma non ha ottenuto riscontro nei termini previsti dal Decreto <i>Whistleblowing</i> ovvero in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione; - il Segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, - il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
Precisazioni in merito al canale di segnalazione interno	Ai sensi del Decreto Whistleblowing, la posta elettronica non costituisce uno strumento adeguato a garantire la riservatezza del Segnalante, pertanto, si raccomanda di utilizzare la piattaforma online di Integrity Helpline quale canale di segnalazione interno.

Entrata in vigore e modifica della Policy	La policy entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di brumbrum S.p.A. e delle sue controllate, e deve essere comunicata ai destinatari tramite i canali ufficiali aziendali, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali in conformità al Decreto <i>Whistleblowing</i> .
Dettagli del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO)	In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 e ss. GDPR, le Società Italiane del Gruppo Aramis hanno nominato un Data Protection Officer ("DPO"), contattabile all'indirizzo dpo@brumbrum.it
Compliance Team del Gruppo Aramis	ethics@aramis.group Fabrice FARCOT & Stéphanie CORBIERE (Aramis GROUP)
Compliance Champions e	ethics@brumbrum.it Antonio COSTAURA BOXIN & Maria Stella GARIBOLDI (brumbrum) Il ruolo di Gestore della Segnalazione, quale persona fisica o ufficio che riceve le segnalazioni, le esamina e adotta tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare l'eventuale fondatezza delle stesse è stato affidato all' Organismo di Vigilanza.
Gestore della Segnalazione	Il ruolo di Gestore della Segnalazione, quale persona fisica o ufficio che riceve le segnalazioni, le esamina e adotta tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare l'eventuale fondatezza delle stesse è stato affidato all' Organismo di Vigilanza.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

(“PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*”)

Data	Revisione	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
03/11/2020	1.0	Prima pubblicazione	Studio legale Ristuccia & Tufarelli	CFO	Consigli di Amministrazione di brumbrum S.p.A. e società controllate
18/12/2023	2.0	Aggiornamento canali di segnalazione	Ufficio Legale	CFO	Consigli di Amministrazione di brumbrum S.p.A. e brumbrum Factory S.r.l.
26/09/2024	3.0	Aggiornamento Informativa Privacy per adozione Policy Whistleblowing di Aramis Group	Ufficio Legale	CFO	Consigli di Amministrazione di brumbrum S.p.A. e brumbrum Factory S.r.l.

1.	PREMESSA.....	3
2.	SCOPO.....	3
3.	DEFINIZIONI.....	3
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I DESTINATARI.....	4
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: LE SEGNALAZIONI.....	5
5.1.	L'oggetto delle Segnalazioni	5
5.2.	Il contenuto delle Segnalazioni	6
6.	CANALI DI SEGNALAZIONE	6
6.1.	I canali di Segnalazione interna.....	6
6.2.	I canali di Segnalazione esterna	7
6.3.	La Divulgazione pubblica	7
7.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PERVENUTA TRAMITE I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
8.	PROTEZIONE PER I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE.....	10
8.1.	Il sistema di protezione del Segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati.....	10
8.2.	Le misure di protezione del Segnalato o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione	13
9.	IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA <i>WHISTLEBLOWING</i>	13
10.	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA <i>WHISTLEBLOWING</i>	13
11.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	14
11.1.	Informativa per il Segnalante	14
11.2.	Informativa per il Segnalato	16

1. PREMESSA

La Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito “**Direttiva Whistleblowing**”) è stata implementata in Italia dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (di seguito “**Decreto Whistleblowing**”), il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

2. SCOPO

Brumbrum S.p.A. (di seguito “**brumbrum**”) e la controllata Brumbrum Factory S.r.l. (di seguito, “**brumbrum factory**”) (di seguito, congiuntamente “**Gruppo brumbrum**”) incoraggiano i propri dipendenti, collaboratori e gli altri soggetti che operano in relazione di interessi con il Gruppo brumbrum a segnalare una potenziale condotta inappropriata, scorretta o di presunta violazione di leggi e regolamenti, nonché dei principi espressi nelle *policies* e procedure del Gruppo brumbrum.

A tal fine, brumbrum ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing* (di seguito “**Procedura Whistleblowing**”) per disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni che afferiscono al Gruppo brumbrum la quale trova applicazione anche nei confronti di brumbrum factory.

La Procedura *Whistleblowing*, nello specifico, individua e definisce:

- i soggetti che possono utilizzare i canali interni di segnalazione delle violazioni;
- le condotte che possono essere oggetto di segnalazione;
- i canali a disposizione del soggetto segnalante per segnalare le violazioni;
- i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e le modalità di gestione della stessa;
- la tutela prevista nei confronti del soggetto segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati;
- la tutela prevista nei confronti del soggetto segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione;
- le modalità di conservazione della documentazione inerente alla segnalazione;
- le modalità di implementazione e diffusione della Procedura *Whistleblowing*.

3. DEFINIZIONI

CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito di rapporti lavorativi, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni nel caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
DIVULGAZIONE PUBBLICA	La comunicazione di pubblico dominio relativa ad informazioni sulle violazioni effettuate tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
FACILITATORE	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata.
GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	Persona fisica o ufficio che riceve le segnalazioni, le esamina e adotta tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare l’eventuale fondatezza delle stesse.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto lavorativo o altro rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la segnalazione, sia tramite i canali di segnalazione interna sia tramite i canali di segnalazione esterna, o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ovvero denuncia tali violazioni all'Autorità giudiziaria o contabile.
SEGNALATO	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
SEGNALAZIONE	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La Segnalazione sprovvista degli elementi che rendono possibile l'identificazione del Segnalante.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna istituito da ANAC
SEGUITO	L'azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
VIOLAZIONI	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I DESTINATARI

I soggetti destinatari della Procedura *Whistleblowing* sono i potenziali Segnalanti. In particolare:

- i lavoratori subordinati delle società del Gruppo brumbrum;
- i lavoratori autonomi anche occasionali, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che prestano la propria attività presso le società del Gruppo brumbrum;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o subappaltatori di cui si servono le società del Gruppo brumbrum;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso le società del Gruppo brumbrum¹.

Non è necessario che la Segnalazione o la Divulgazione pubblica avvengano in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico. Le medesime possono infatti essere effettuate:

- i. anteriormente alla costituzione del rapporto stesso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di assunzione o in altre fasi precontrattuali;
- ii. durante il periodo di prova;
- iii. in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso di tale rapporto.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: LE SEGNALAZIONI

5.1. L'oggetto delle Segnalazioni

La Procedura *Whistleblowing* riguarda le Segnalazioni aventi ad oggetto:

- violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “**Modelli 231**”) (di seguito “**Segnalazione 231**”);
- violazioni della normativa europea, e segnatamente:
 - i. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea e nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - ii. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
 - iii. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Il Gruppo brumbrum ammette le Segnalazioni anonime, purché circostanziate e adeguatamente documentate. Non potranno essere trattate Segnalazioni affette da genericità, approssimazione o che si traducono in mere doglianze.

Il Decreto *Whistleblowing* esclude dall’ambito di applicazione della Procedura *Whistleblowing*:

- i. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

¹ Sono inclusi i componenti dell’Organismo di Vigilanza di brumbrum e di brumbrum Factory.

- ii. le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea e nazionali;
- iii. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5.2. Il contenuto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere il più ampio grado di completezza ed esaustività possibili.

Laddove possibile, il Segnalante deve fornire:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato/i Segnalati (*e.g.*, la qualifica, la sede di servizio in cui svolge l'attività);
- l'eventuale documentazione a supporto della Segnalazione;
- ogni altra informazione utile ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati.

Non rilevano, ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da ritorsioni, i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere con la Segnalazione ovvero con la Divulgazione pubblica.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

6.1. I canali di Segnalazione interna

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale attraverso i canali di Segnalazione interna di seguito elencati:

- piattaforma informatica [accessibile al link dedicato disponibile sul sito brumbrum.it](https://brumbrum.it);
- richiesta da parte del Segnalante di un incontro con il Gestore della Segnalazione – al quale possono prendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali Facilitatori – fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, da svolgersi:
 - in locali aziendali che garantiscano la massima riservatezza del Segnalante;
 - previo consenso del Segnalante, attraverso un collegamento in videoconferenza che garantisca la massima riservatezza del colloquio, al quale possono partecipare solo i soggetti a ciò legittimati.

Previo consenso del Segnalante, la Segnalazione resa oralmente nel corso dell'incontro è documentata, a cura del Gestore della Segnalazione, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ovvero mediante verbale, il quale potrà essere verificato, modificato e approvato dal Segnalante tramite la propria sottoscrizione.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata tramite un canale diverso da quelli espressamente previsti, il ricevente deve trasmettere la Segnalazione tempestivamente (e non oltre sette giorni dalla sua ricezione) al Gestore della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6.2. I canali di Segnalazione esterna

Il Segnalante – ferma restando la preferenza per i canali di Segnalazione interna – può effettuare una Segnalazione esterna indirizzata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) solo qualora, al momento della presentazione della Segnalazione esterna, sussista una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di Segnalazione interna non è previsto nell'ambito del contesto lavorativo del Segnalante, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*;
- b. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tal fine, l'ANAC ha predisposto i canali di seguito elencati:

- piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni dei fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive, accessibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>;
- linea telefonica o sistema di messaggistica vocale che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle Segnalazioni orali;
- un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.

6.3. La Divulgazione pubblica

Il Segnalante – ferma restando la preferenza per canali di Segnalazione interna e la possibilità di utilizzare, in presenza delle summenzionate condizioni, i canali di Segnalazione esterna – può effettuare una Divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal Decreto *Whistleblowing*, solo qualora al momento della Divulgazione:

- a. il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna, in presenza delle condizioni necessarie, e non abbia ottenuto riscontro nei termini previsti dal Decreto *Whistleblowing* in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- b. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PERVENUTA TRAMITE I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il ruolo di Gestore della Segnalazione pervenuta tramite i canali di Segnalazione interna è assegnato agli Organismi di Vigilanza (di seguito “OdV”) delle società del Gruppo brumbrum, i quali trattano le

Segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, tutelando sia il Segnalante e i soggetti al medesimo equiparati, sia l'onorabilità e l'identità del Segnalato.

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, il Gestore della Segnalazione agisce anche coadiuvato dal *Compliance Team* del Gruppo Aramis. Inoltre, il Gestore della Segnalazione può avvalersi del supporto delle Funzioni interne competenti in relazione all'oggetto della Segnalazione nonché di eventuali consulenti/professionisti esterni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing.

Qualora la Segnalazione si riferisca ad uno o più membri degli OdV delle società del Gruppo brumbrum, la Segnalazione sarà gestita dal *Compliance Team* del Gruppo Aramis, il quale informerà il Consiglio di Amministrazione, per le opportune valutazioni in merito ad eventuali azioni da intraprendere.

Il processo di gestione della Segnalazione è articolato nelle cinque fasi di seguito dettagliate, ciascuna delle quali deve essere adeguatamente documentata:

- a. valutazione preliminare;
- b. istruttoria;
- c. decisione;
- d. monitoraggio delle azioni correttive;
- e. conservazione della documentazione e *reporting*.

Il Segnalante ha la possibilità, tramite accesso alla piattaforma, di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della propria Segnalazione nonché l'esito del procedimento (ivi compresa l'archiviazione della Segnalazione).

a. Valutazione preliminare

Il Gestore della Segnalazione tratta le Segnalazioni in modo riservato, adottando modalità idonee a tutelare il Segnalante, il Segnalato e gli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti nella Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione effettua una valutazione preliminare della Segnalazione garantendo una gestione adeguata della stessa, ed in particolare:

- entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione rilascia al Segnalante, per il tramite della piattaforma informatica dedicata, l'avviso di ricezione della stessa;
- verifica che la Segnalazione sia sufficientemente dettagliata per procedere alla sua valutazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, anche al fine di richiedere a quest'ultimo eventuali integrazioni;
- procede ad archiviare le Segnalazioni:
 1. che non rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura *Whistleblowing*, inoltrando le medesime, se necessario, ad altre Direzioni/Funzioni aziendali competenti;
 2. qualora, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla richiesta, il Segnalante non fornisca le indicazioni integrative richieste ovvero le fornisca in modo non esaustivo e/o comunque non sufficiente per una compiuta valutazione della Segnalazione stessa;
 3. che siano palesemente infondate e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere di poter dare diligente seguito alle stesse.
- se la Segnalazione risulta essere sufficientemente dettagliata, procede con l'avvio della fase Istruttoria.

Le motivazioni alla base dell'archiviazione della Segnalazione sono formalizzate per iscritto e comunicate al Segnalante.

b. Istruttoria

Se, all'esito della valutazione preliminare, il Gestore della Segnalazione ritiene che la Segnalazione sia adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze, il medesimo:

- classifica la Segnalazione in base al contenuto della stessa, anche con riferimento alla Segnalazione 231;
- effettua specifiche attività di accertamento (*e.g.*, analisi documentale, interviste, indagini interne) facendosi assistere, laddove ritenuto necessario, dalle Funzioni aziendali competenti per l'oggetto delle materie trattate nella Segnalazione e/o da consulenti/professionisti esterni per necessità di investigazione specifiche e specialistiche;
- esamina le circostanze analizzando i documenti e i dati disponibili e, laddove ritenuto necessario, intervista il Segnalante e ulteriori persone che possono riferire in merito ai fatti oggetto di Segnalazione, documentando tali attività tramite registrazione dell'incontro (previo consenso del Segnalante) ovvero mediante la redazione di un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto dal Segnalante e dagli altri soggetti coinvolti per approvazione;
- interrompe l'attività istruttoria qualora ritenga che, a seguito delle attività di approfondimento svolte, anche con l'eventuale coinvolgimento di altre Funzioni aziendali ovvero di consulenti/professionisti esterni, la Segnalazione sia infondata, avendo cura di formalizzare le motivazioni a sostegno dell'archiviazione;
- fornisce diligente riscontro al Segnalante, qualora lo stesso chieda aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della Segnalazione.

Nella fase di istruttoria, il Gestore della Segnalazione garantisce:

- l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza dell'identità del Segnalante, ove fornita, nonché dell'onorabilità e dell'identità del Segnalato;
- il non utilizzo delle Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il Gestore della Segnalazione può condividere con le Funzioni aziendali ed eventuali professionisti esterni unicamente le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, e comunicare l'identità del Segnalante, se nota, solo con l'esplicito consenso di quest'ultimo. In assenza di consenso, il Gestore della Segnalazione non può condividere alcuna informazione, fatto o elemento di prova che possa consentire l'identificazione del Segnalante ovvero di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione, ovvero, in mancanza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione fornisce riscontro al Segnalante, per il tramite della piattaforma informatica dedicata, circa il seguito già dato o che si intende dare alla Segnalazione.

c. Decisione

Una volta ultimata la fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione può assumere le seguenti decisioni:

- archiviazione senza rilievi;
- raccomandazione di azioni correttive (*e.g.*, sessioni di formazione, iniziativa di comunicazione, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti procedurali, *audit*), coordinandosi con le Funzioni aziendali competenti;
- proposta di provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili e delle procedure aziendali interne, coinvolgendo le Funzioni aziendali competenti;

- informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione competente e al Collegio sindacale, ove richiesto dalla casistica di specie, per le opportune valutazioni in merito ad eventuali azioni da intraprendere per quanto di competenza.

Formalizzata la decisione, il Gestore della Segnalazione consolida una relazione sull'indagine nell'ambito della quale illustra:

- il contenuto della Segnalazione e dell'eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- l'attività istruttoria svolta, fornendo una esaustiva ricostruzione cronologica della stessa;
- le risultanze emerse e le prove acquisite a sostegno o meno della Segnalazione, garantendo una chiara illustrazione delle informazioni necessarie per valutare il caso;
- le conclusioni, precisando se la condotta segnalata costituisca o meno una violazione, alla stregua delle prove raccolte, e, qualora il fatto sia stato accertato, propone le misure da intraprendere.

d. Monitoraggio delle azioni correttive

È compito dei Responsabili delle Funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione dare attuazione alle raccomandazioni ricevute dal Gestore della Segnalazione e alle azioni correttive individuate anche con il supporto di eventuali professionisti esterni.

Il Gestore della Segnalazione monitora l'attuazione delle raccomandazioni e l'implementazione delle azioni correttive, fornendo periodici aggiornamenti al Consiglio di Amministrazione competente e al Collegio sindacale, ove nominato.

e. Conservazione della documentazione e reporting

Il Gestore della Segnalazione formalizza per iscritto, nell'ambito dell'apposita relazione finale, le valutazioni e le decisioni assunte, l'informativa resa ove richiesto dalla casistica di specie e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari, formulate con il coinvolgimento delle Funzioni aziendali competenti, procedendo altresì all'archiviazione della documentazione, al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento.

Il Gestore della Segnalazione rende conto annualmente del corretto funzionamento dei canali interni di Segnalazione, riportando in una relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Gestore della Segnalazione invia la predetta relazione al Consiglio di Amministrazione competente e al Collegio sindacale, ove nominato.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività istruttorie. Tale termine, in caso di investigazioni difensive da parte della Società o di indagini ed attività ispettive da parte dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, nonché in caso di contenziosi o giudizi, può essere prolungato sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

8. PROTEZIONE PER I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

8.1. Il sistema di protezione del Segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati

Il sistema di protezione del Segnalante trova applicazione anche nei confronti di soggetti diversi che potrebbero essere destinatari di ritorsioni², intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo

² A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17 Decreto Whistleblowing, costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note

assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (e.g., colleghi, collaboratori, ex-colleghi) e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante;
- gli enti presso i quali il Segnalante lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Inoltre, il sistema di protezione del Segnalante (e dei soggetti al medesimo equiparati) si compone delle seguenti tutele:

i. La tutela della riservatezza e dei dati personali

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il personale delle società del Gruppo brumbrum che riceva una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità dei soggetti (Segnalanti o ad essi equiparati, Segnalati), su qualsivoglia informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità e sui fatti segnalati, salvi i casi in cui:

- il Segnalante presti il proprio consenso alla rivelazione di tali informazioni a persone diverse rispetto a quelle competenti;
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e qualora l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo;
- nell'ambito delle procedure di Segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante risulti indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Altri esempi di condotte ritorsive sono la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi, il reiterato rigetto di richieste (es. ferie, congedi).

Il modello di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve essere sottoposto a DPIA (*Data Protection Impact Assessment*, ex art. 35 GDPR) al fine di identificare e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio RID (Riservatezza, Integrità e Disponibilità).

- ii. *La tutela da eventuali misure ritorsive, anche solo tentate ovvero minacciate dalla Società, in ragione della Segnalazione, Divulgazione pubblica o della denuncia effettuata*

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la Divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole che provochi, abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito e l'Autorità è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. L'Autorità giudiziaria adotta, inoltre, le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata (e.g., il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati a titolo di ritorsione).

- iii. *Le limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa*

Non è punibile colui che attraverso la propria Segnalazione: (i) riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto – diverso dall'obbligo previsto in tema di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali – ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; (ii) riveli o diffonda informazioni su violazioni che offendono la reputazione del Segnalato.

Il Segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo: a. abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione; b. abbia agito nel rispetto delle condizioni previste per effettuare la Segnalazione, sia essa interna ovvero esterna, o per procedere alla Divulgazione pubblica.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

- iv. *La previsione di misure di sostegno da parte di enti del terzo settore*

ANAC stipula convenzioni con enti del terzo settore – il cui elenco è pubblicato sul sito di ANAC – affinché essi forniscano informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Non sono garantite le tutele, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante o al soggetto che ha operato la denuncia può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del Segnalante (o dei soggetti al medesimo equiparati) si presume che i medesimi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della Divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee è a carico di colui che li ha posti in essere.

8.2. Le misure di protezione del Segnalato o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione

Al Segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il medesimo è inserito.

La riservatezza deve essere, altresì, garantita con riferimento a persone diverse dal Segnalato ma comunque coinvolte nella Segnalazione in quanto nella medesima menzionate.

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla Segnalazione, il Gestore della Segnalazione proceda con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere informazioni in merito all'origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato quale sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria).

La Procedura *Whistleblowing* lascia, inoltre, impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Procedura *Whistleblowing*, tra le quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

9. IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Il Consiglio di Amministrazione competente vigila sull'effettiva implementazione della Procedura *Whistleblowing* garantendo:

- l'implementazione e il mantenimento del canale di Segnalazione interna, con specifico riferimento alle risorse necessarie per l'adozione e mantenimento della piattaforma informatica dedicata;
- lo svolgimento di adeguate attività di formazione specifica nei confronti dei potenziali Segnalanti che abbiano un rapporto lavorativo con una delle società del Gruppo brumbrum.

10. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Al fine di incentivare l'uso del canale interno di Segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, la Procedura *Whistleblowing* è resa disponibile a tutti i dipendenti delle società del Gruppo brumbrum.

Un estratto della Procedura *Whistleblowing* è, altresì, pubblicato sul sito internet di brumbrum, al fine di consentire a tutti i potenziali Segnalanti di utilizzare i canali di segnalazione interni implementati per la ricezione delle Segnalazioni.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

11.1. Informativa per il Segnalante

Informativa per il Segnalante di atti illeciti

Art. 13, Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR") e delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali, brumbrum S.p.A. La invita a leggere attentamente la presente Informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali, informandoLa sin da ora che i dati da Lei forniti saranno trattati dal Titolare secondo le modalità di seguito indicate.

1. Definizioni

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **Dati:** si intendono i Dati Personali e le Categorie Particolari di Dati Personali.
- **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Decreto Whistleblowing:** si intende il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- **Direttiva:** si intende la Direttiva UE 2019/1937.
- **Gestore della Segnalazione:** indica l'organo a cui brumbrum S.p.A. affida il compito di ricevere le segnalazioni, esaminarle e adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare l'eventuale fondatezza delle stesse. Nello specifico, l'organo individuato è l'Organismo di Vigilanza.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo istituito da brumbrum S.p.A. con il compito, tra l'altro, di (i) vigilare sul funzionamento, l'osservanza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di brumbrum S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (ii) curarne l'aggiornamento.
- **Procedura Whistleblowing:** il processo adottato dal Titolare al fine di ottemperare alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di atti illeciti aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.
- **Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"):** si intende il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- **Segnalante o Interessato:** il soggetto che effettua una segnalazione.
- **Segnalazione:** la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla Procedura Whistleblowing adottata dal Titolare in conformità al D.Lgs. n. 24/2023.
- **Titolare:** brumbrum S.p.A., che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.

- **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Titolare del Trattamento e DPO

Brumbrum S.p.A. ("**brumbrum**", "**Società**" o "**Titolare**"), con sede legale in via Benigno Crispi, 23, 20159, Milano (MI), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 e ss. GDPR, la Società ha nominato un *Data Protection Officer* ("**DPO**"), contattabile all'indirizzo dpo@brumbrum.it.

3. Dati Personali trattati e fonte di raccolta

A seconda che la Segnalazione venga effettuata in modalità anonima o identificata (non anonima), saranno trattati i seguenti Dati Personali:

- Segnalazione anonima:
 - In relazione al Segnalato: (i) Dati anagrafici; (ii) qualifica; (iii) sede di servizio in cui svolge l'attività;
 - In relazione ad eventuali testimoni: (i) dati anagrafici; (ii) qualifica; (iii) relazione con il Segnalato;
- Segnalazione identificata: oltre ai Dati relativi al Segnalato e degli eventuali testimoni:
 - In relazione al Segnalante: (i) Dati anagrafici; (ii) Dati di contatto; (iii) qualifica; (iv) sede di servizio in cui svolge l'attività (v) ogni ulteriore Dato che sia fornito volontariamente nell'ambito della Segnalazione dal Segnalante. Oltre ai Dati anagrafici e di contatto, il Trattamento dei Dati può anche riferirsi a categorie particolari di Dati ai sensi dell'articolo 9 GDPR. Tali Dati saranno utilizzati solo ove strettamente necessario per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, se ritenuti irrilevanti ai fini della Segnalazione, non saranno oggetto di ulteriore Trattamento.

Il Trattamento dei Dati Personali avviene per il tramite di appositi canali di Segnalazione secondo le modalità precisate di seguito. Le Segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale attraverso:

- canale di Segnalazione interna di brumbrum;
- richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

In tale ipotesi, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione formulata oralmente nel corso dell'incontro è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto ovvero mediante verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Segnalante.

4. Finalità e base giuridica del Trattamento

Il Trattamento sarà effettuato al fine di (i) raccogliere e gestire le Segnalazioni da parte di dipendenti e collaboratori del Titolare in relazione alla commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; (ii) consentire lo svolgimento di indagini interne volte verificarne la fondatezza ed (iii) intraprendere le opportune azioni a mitigarne/eliminarne gli effetti, presentare richieste, domande, esporre varie problematiche e/o aggiungere informazioni alla Segnalazione effettuata. In caso di fondatezza della Segnalazione potranno essere richieste ulteriori informazioni, ivi inclusa l'indicazione dei Dati anagrafici del Segnalante nel caso non fossero stati precedentemente indicati, vale a dire nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata in modalità anonima.

La base giuridica del Trattamento è l'adempimento degli obblighi normativi imposti dall'ordinamento. In particolare, il rispetto del D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing.

L'attività di indagine interna realizzata nel corso della procedura avviene altresì in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, laddove le Segnalazioni risultino rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

5. Modalità di Trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati in conformità con le disposizioni normative applicabili in materia di trattamento dei Dati Personali, sia con modalità elettroniche ed automatizzate che manuali tramite l'impiego di un'apposita piattaforma. I Suoi Dati saranno trattati con idonee procedure per garantire la massima sicurezza e riservatezza ed esclusivamente dai responsabili e autorizzati a svolgere le attività di Trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati.

6. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati Personali eventualmente comunicati saranno conservati per il periodo utile alla gestione della Segnalazione e alla verifica della relativa fondatezza per un periodo massimo di 5 anni.

In caso di non fondatezza della Segnalazione i dati verranno conservati per un periodo massimo di 15 giorni dalla valutazione, decorsi i quali saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario.

7. Destinatari dei Dati

I Dati Personali da Lei comunicati ovvero quelli relativi alla Sua persona in caso di Segnalazione identificata, saranno trasmessi esclusivamente al gestore della piattaforma informatica utilizzata per la raccolta delle segnalazioni.

I suoi Dati possono essere comunicati a studi legali e consulenti esterni nonché ad autorità pubbliche locali, laddove previsto da specifiche normative nazionali e/o internazionali.

Le Segnalazioni non rientranti nell'ambito di applicazione di cui al Decreto Whistleblowing sono inoltrate, se necessario, ad altre Direzioni/Funzioni aziendali competenti a riceverne comunicazione. La Società informerà chiunque sia oggetto di una Segnalazione, salvo laddove sia necessario ritardare l'avviso per garantire la protezione del Segnalante, l'integrità dell'indagine e la conservazione delle informazioni pertinenti.

8. Trasferimento dei Dati

Nell'ambito dell'attività di Trattamento, i Dati Personali oggetto di Segnalazione non saranno oggetto di trasferimento in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea.

In caso di trasferimento di Dati al di fuori dell'Unione Europea, il Titolare assicura sin da ora il rispetto delle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o l'adozione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio

Ai sensi del GDPR i soggetti interessati al Trattamento potranno esercitare i diritti di seguito indicati:

- ottenere indicazione dell'origine dei Dati Personali nonché delle finalità e modalità del Trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbiano interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non risulti necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al Trattamento dei Dati Personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Segnalante ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti; ha inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare, ove applicabile, ogni altro diritto previsto al CAPO III del GDPR. L'esercizio di tali diritti può avvenire esclusivamente mediante il canale di comunicazione, scritto o orale, utilizzato per effettuare la segnalazione; le richieste presentate con altre modalità non saranno prese in carico e saranno immediatamente cancellate.

11.2. Informativa per il Segnalato

Informativa per il Segnalato

Art. 14, Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“**Regolamento**” o “**GDPR**”) e delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali, Brumbrum S.p.A. La invita a leggere attentamente la presente Informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali. La informiamo sin da ora che i dati forniti saranno trattati dal Titolare secondo le modalità di seguito indicate.

1. Definizioni

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
- **Dati:** si intendono i Dati Personali e le Categorie Particolari di Dati Personali.
- **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Decreto Whistleblowing:** si intende il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- **Direttiva:** si intende la Direttiva UE 2019/1937.
- **Gestore della Segnalazione:** indica l’organo a cui brumbrum S.p.A. affida il compito di ricevere le segnalazioni, esaminarle e adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare l’eventuale fondatezza delle stesse. Nello specifico, l’organo individuato è l’Organismo di Vigilanza.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l’organismo istituito da brumbrum S.p.A. con il compito, tra l’altro, di (i) vigilare sul funzionamento, l’osservanza, l’efficacia e l’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di brumbrum S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (ii) curarne l’aggiornamento.
- **Procedura Whistleblowing:** il processo adottato dal Titolare al fine di ottemperare alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di atti illeciti aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.
- **Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”):** si intende il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- **Segnalato o Interessato:** qualsivoglia soggetto interessato potenzialmente riferito in una segnalazione.
- **Segnalante:** il soggetto che effettua una segnalazione.
- **Segnalazione:** la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla Procedura Whistleblowing adottata dal Titolare in conformità al D.Lgs. n. 24/2023.
- **Titolare:** brumbrum S.p.A., che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’interessato.
- **Trattamento:** s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Titolare del trattamento e DPO

Brumbrum S.p.A., ("**brumbrum**", "**Società**" o "**Titolare**"), con sede legale in via Benigno Crispi, 23, 20159, Milano (MI) nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 e ss. GDPR, la Società ha nominato un Data Protection Officer ("**DPO**"), contattabile all'indirizzo dpo@brumbrum.it.

3. Dati Personali trattati e fonte di raccolta

I Dati Personali relativi al Segnalato sono raccolti mediante la Segnalazione e relativa documentazione fornita dal Segnalante. Il Trattamento dei Dati Personali avviene per il tramite di appositi canali di Segnalazione secondo le modalità precisate di seguito. Le Segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale attraverso:

- canale di Segnalazione interna di brumbrum
- richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

I Dati Personali relativi al Segnalato saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- Dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- Dati di natura professionale (e.g. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività, tipo di rapporto intrattenuto con la Società o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al Segnalato che il Segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria Segnalazione.

4. Finalità e base giuridica del Trattamento

Il Trattamento sarà effettuato al fine di (i) raccogliere e gestire le Segnalazioni da parte di dipendenti e collaboratori del Titolare in relazione alla commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.; (ii) consentire lo svolgimento di indagini interne volte verificarne la fondatezza ed (iii) intraprendere le opportune azioni a mitigarne/eliminarne gli effetti, presentare richieste, domande, esporre varie problematiche e/o aggiungere informazioni alla Segnalazione effettuata.

La base giuridica del Trattamento è l'adempimento degli obblighi normativi imposti dall'ordinamento. In particolare, il rispetto del D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing.

L'attività di indagine interna realizzata nel corso della procedura avviene altresì in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, laddove le Segnalazioni risultino rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

5. Modalità di Trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati in conformità con le disposizioni normative applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali, sia con modalità elettroniche ed automatizzate che manuali tramite l'impiego di un'apposita piattaforma. I Suoi Dati saranno trattati con idonee procedure per garantire la massima sicurezza e riservatezza ed esclusivamente dai responsabili e autorizzati a svolgere le attività di Trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati.

6. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati Personali eventualmente comunicati saranno conservati per il periodo utile alla gestione della Segnalazione e alla verifica della relativa fondatezza per un periodo massimo di 5 anni.

In caso di non fondatezza della Segnalazione i dati verranno conservati per un periodo massimo di 15 giorni dalla valutazione, decorsi i quali saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario.

7. Destinatari dei Dati

I Suoi Dati Personali in caso di Segnalazione identificata saranno trasmessi esclusivamente al gestore della piattaforma informatica utilizzata per la raccolta delle segnalazioni.

I suoi Dati possono essere comunicati a studi legali e consulenti esterni nonché ad autorità pubbliche locali, laddove previsto da specifiche normative nazionali e/o internazionali.

In casi eccezionali, di cui al D.Lgs. n. 24/2023, i Dati Personali potrebbero essere trattati dall'ANAC, come canale esterno della Segnalazione. La Società informerà chiunque sia oggetto di una Segnalazione, salvo laddove sia necessario ritardare l'avviso per garantire l'integrità dell'indagine e la conservazione delle informazioni pertinenti.

8. Trasferimento dei Dati

Nell'ambito dell'attività di Trattamento, i Dati Personali oggetto di Segnalazione non saranno oggetto di trasferimento in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea.

In caso di trasferimento di Dati al di fuori dell'Unione Europea, il Titolare assicura sin da ora il rispetto delle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o l'adozione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio

In via generale, ai sensi del Regolamento, l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L'Interessato ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro Trattamento. Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei propri Dati Personali.

Tuttavia, nel caso di specie e nella Sua qualità di soggetto Segnalato, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di Segnalazione di condotte illecite. In particolare, si informa il Segnalato che l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.Lgs. n. 231/2001 come modificato dal Decreto Whistleblowing);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'Interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- eventualmente, in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante") con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'Interessato di proporre ricorso giurisdizionale.